



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO RELATIVO ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE

Art. 2 (Protocollo)

Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione, per un totale di Stati membri dell'Organizzazione pari a due terzi piu' uno. Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente Protocollo, di cui le tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese sono tutte egualmente facenti fede.

Versione in vigore dal 3 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede
Estremi	Legge 22 ottobre 2025, n. 161
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-161-2025/protocollo-art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it